

Rep. n.

Allegato alla Determinazione n°19 del 12/02/2020

COMUNE DI SINISCOLA PROVINCIA DI NUORO

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

RICREATIVO PER I COMUNI DI LOCULI, POSADA, SINISCOLA E TORPE’ - DAL MESE

DI FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020.

CIG: 8191079439 – RDO_350495

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi addì _____ del mese di _____ in

Siniscola e nell’Ufficio Segreteria del palazzo comunale, avanti a me

_____Dr.ssa _____, Segretario Generale, per legge autorizzato a rogare

tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.

c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- Fronteddu Paola, _____, Responsabile del Servizio

Attività Politiche Sociali del Comune di Siniscola, la quale agisce in nome e

per conto del Comune di Siniscola, ove domicilia per ragioni dell’ufficio che

rappresenta in forza dell’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto

2000 n. 267, avente codice fiscale 00141070912, di seguito Comune/Ente

appaltante;

- Obinu Silvio, nato a _____ il _____ ed ivi residente in _____

- C.F.: _____ il quale interviene al presente atto nella

esclusiva qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del

Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro, con sede legale in Nuoro, in Piazza

Mazzini, n. 6 C. Fiscale e P. IVA: 03170140929;

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io

segretario rogante sono personalmente certo.

Premesso che:

-con Determinazione del Responsabile di Servizio n°05 del 31.01.2020 è stata indetta la Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) su piattaforma telematica Sardegna Cat, per l'affidamento del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020, e sono stati approvati i relativi atti di gara;

- il numero CIG attribuito alla gara in oggetto, nel rispetto della deliberazione ANAC del 3/11/2010, è 8191079439;

- che con determinazione n°10 del 04/02/2020 è stata nominata commissione di gara; la gara si è regolarmente svolta e conclusa il giorno 04.02.2020;

- con la determinazione n°11 del 04.02.2020 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara n. 1 e n. 2 relativi alla gara per l'affidamento del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020, a favore della Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro, la quale ha offerto il ribasso dello 0,01% (zerovirgolazerounopercerto) da applicarsi sull'importo posto a base di gara pari ad € 149.979,94 Iva esclusa, di cui € 900,00 quali oneri per la sicurezza;

- che con determinazione n. 19 del 12.02.2020, a seguito della conclusione della fase di verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, si è proceduto all'aggiudicazione efficace e all'affidamento dell'incarico a favore della Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro per la gestione del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il “Comune”, come sopra rappresentato dal Responsabile Ass. Soc. Paola Fronteddu, come sopra generalizzato, affida alla Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro, con sede legale in Nuoro, in via Piazza Mazzini , n. , - P.Iva 00957930910, nella persona del Sig. , nato a il

, ivi residente in , C.F.

, che accetta, la gestione del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti nel loro complesso:

-dalle disposizioni del presente contratto;

-dal capitolato speciale d'appalto;

-dal disciplinare di gara;

-dall'offerta tecnica;

- dal patto di integrità.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 secondo le previsioni del capitolato d'appalto approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n.05 del

31.01.2020 e secondo il progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara e che fa parte integrante e sostanziale del contratto, pur non essendo materialmente allegato. L'appaltatore dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio come definito dall'art.8 del capitolato d'appalto e assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso.

Articolo 3 – Importo del contratto

L'importo complessivo del servizio è fissato in € 149.965,03 (diconsi Euro centoquarantanovenovecentosessantacinque/03), Iva esclusa, di cui € 900,00 quali oneri per la sicurezza;

Art. 4 - Durata del Contratto

Il servizio avrà la durata di 5 (cinque) mesi, dal mese di Febbraio 2020 sino al 30/06/2020.

Art. 5 – Cauzione definitiva

Si da atto che a garanzia degli obblighi che l'impresa va ad assumere con la firma del presente contratto, la medesima ha prestato al Comune di Siniscola una cauzione definitiva dell'importo di € _____, mediante polizza fideiussoria n. _____ per l'importo di € _____ emessa da _____.

Copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi mediante Polizza: n. _____ – emessa da _____ – Ag. di _____.

Dette garanzie verranno restituite all'impresa soltanto alla naturale conclusione del servizio con esito positivo.

Per l'esecuzione del presente contratto l'appaltatore dichiara espressamente di

eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in

_____ , in Via _____ n_____ .

Tuttavia, l'appaltatore ha diritto di richiedere che le comunicazioni da parte

del Comune e del Responsabile del Servizio o suo delegato possano essere

inviata ad altro indirizzo. In questo caso il mittente non risponde della

mancata o tardiva ricezione.

Le notificazioni e le intimazioni da parte della stazione appaltante verranno

effettuate tramite Posta Elettronica certificata all'indirizzo:

lariso@pec.lariso.it.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio ed obblighi specifici

Le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e i

pagamenti sono quelli previsti nel capitolato d'appalto sopra richiamato,

nonché in tutti gli atti che hanno costituito i presupposti di gara e nello

specifico nel progetto presentato in sede di gara con relative proposte

innovative, atti che pur non venendo materialmente allegati, si intendono

come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto. A tal fine

l'appaltatore dichiara espressamente di averne piena conoscenza e di averne

copia.

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e

strumentali, nessun rapporto di subordinazione verrà ad instaurarsi tra il

Comune di Siniscola ed il personale della ditta appaltatrice. L'esecuzione del

servizio è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti

dal Capitolato, nonché in tutti gli atti che hanno costituito i presupposti di

gara, atti che pur non venendo materialmente allegati, si intendono come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

A tal fine l'appaltatore dichiara espressamente di averne piena conoscenza e di averne copia.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga, in conformità a quanto previsto nel disciplinare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti la normativa del contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi dello stesso nella zona in cui i lavori vengono eseguiti.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa, in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da titolo al Comune a dichiarare la risoluzione del contratto; essa deve altresì ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008, recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio

del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi della normativa vigente.

Si impegna inoltre, a dotarsi di personale avente idoneo profilo professionale per l'espletamento del servizio.

In caso di sostituzione il personale non potrà essere immesso nel servizio senza previa comunicazione al Responsabile di Servizio, delle sue generalità e dei dati relativi al possesso dei requisiti del presente contratto. Il personale deve attenersi alle indicazioni, in particolare, impartite dal capitolato d'appalto. Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, il Comune di Siniscola e come tali sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall'Amministrazione anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono comprovati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 – Cessione del Contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014, la quale ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter, i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni interessate dalla modifica introdotta dall'ultima legge di stabilità dovranno utilizzare l'annotazione «Scissione dei pagamenti». Inoltre saranno chiamati a emettere la fattura evidenziando, comunque, l'imposta che verrà versata all'Erario dalla Stazione Appaltante. Sono soggette a tali disposizioni tutte le fatture emesse dal 01/01/2015.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, resi operativi dal Decreto del Ministero delle Economie n. 55 del 3 aprile 2013, dal 31 marzo 2015 la Stazione Appaltante non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del DM n. 55/2013.

La liquidazione dei corrispettivi, in osservanza delle modalità disciplinate all'art. 20 del Capitolato, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

La fattura deve essere presentata obbligatoriamente entro 10 (dieci) giorni dal rilascio del certificato mensile di pagamento da parte degli Enti autorizzati all'emissione dello stesso. Ai pagamenti si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con accredito sul c/corrente della Ditta le cui generalità sono riportate in premessa. Ogni

eventuale modifica delle modalità di pagamento, non avrà effetto nei confronti del suddetto Ente, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata.

Art. 9 – Sciopero

Il servizio di gestione del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020, è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi della normativa vigente. Pertanto qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscono l'espletamento del servizio, l'impresa dovrà comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione a garantire adeguati livelli minimi di espletamento del servizio.

Art. 10 – Controlli

È facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, presso i locali dei Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè nei quali si svolgono i servizi, controlli finalizzati a verificare la corrispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni contenute nel presente contratto.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

L'amministrazione si riserva, in caso di reiterata inosservanza degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato d'appalto e nel progetto presentato in sede di gara nonché in caso di dimostrata incapacità tecnica ed organizzativa, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. previa notifica con raccomandata A./R. quindici giorni prima, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni. Qualunque controversia dovesse sorgere dalla stipula

del presente atto, non ricomposta in via amministrativa, sarà deferita al foro competente. Oltre a quanto è genericamente previsto all'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 le seguenti ipotesi:

- Apertura di una procedura fallimentare a carico dell'impresa appaltatrice;
- Messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice;
- Mancata osservanza del divieto di impiego di personale non dipendente dall'impresa appaltatrice;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro.
- Reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
- Mancanza di disponibilità da parte dell'appaltatore di una delle figure richieste con il presente contratto.
- Inosservanza delle norme previste dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali nonché dal patto di integrità.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'amministrazione il diritto di affidare automaticamente ad altra ditta il servizio, o la parte rimanente in esso, in danno della ditta aggiudicataria, previo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si procederà ad affidare lo stesso mediante trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta a mezzo raccomandata A/R con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidatogli e

degli importi relativi. Alla precedente ditta sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della ditta. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento di IVA ad aliquota del 5% per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.634/72 per cui si chiede l'esenzione dell'applicazione dell'imposta di bollo (art. 17/18 D.P.R. 460/97).

Trattandosi di una Cooperativa il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017, n°117 con le modifiche apportate dal D.Lgs. correttivo 105/2018).

I diritti di segreteria sono ridotti della metà ai sensi della L.604/62 Tabella D (norme speciali) punto 9.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il Sig. Obinu Silvio nato a _____ ed ivi residente
, C.F.: _____, il quale interviene al presente
atto nella esclusiva qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

della Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro con sede legale in Nuoro, in via Piazza Mazzini n. 06- P. IVA 0957930910, si obbliga, pena la nullità del presente contratto, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, mediante l'attivazione del seguente Conto Corrente Bancario dedicato presso: Codice IBAN IT

presso Banca .

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'appaltatore inoltre dichiara di aver sottoscritto il patto d'integrità con il Comune di Siniscola, che fa parte integrante e sostanziale del seguente contratto, pur non essendo materialmente allegato.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016.

Il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 13 (tredici) pagine. Il presente contratto viene da me segretario, letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono.

PER IL COMUNE

Il Responsabile di Servizio Ass. Soc. Paola Fronteddu

PER LA DITTA

Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro

Sig. Silvio Obinu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa